SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 aprile 2011**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 91

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2011.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, di costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della azione professionale dei lavoratori (ISFOL), e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto legislativo n. 419 del 1999 che include l'istituto tra gli enti di ricerca, prevedendo inoltre che l'approvazione del relativo statuto avvenga su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'articolo 7, comma 15;

Su proposta del Ministro per lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, nel testo allegato al presente decreto, il nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 200

ALLEGATO

NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI (ISFOL)

Art. 1.
Natura

1. L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, opera nel campo della formazione delle politiche sociali e del lavoro al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all'inclusione sociale e allo sviluppo locale.

2. L'ISFOL, ente nazionale di ricerca, è dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, così come stabilito nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; ha sede in Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed opera a supporto delle competenze dello Stato, delle regioni e delle province autonome nelle materie di cui al comma 1.

Art. 2.
Finalità e compiti

1. Per le finalità di cui all'art. 1 l'ISFOL:

a) svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza ed assistenza tecnica;

b) fornisce supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle regioni e province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e province autonome ed alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) può svolgere attività di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per altri Ministeri e istituzioni nazionali, pubbliche;

d) collabora con gli Istituti di ricerca e con le regioni e le province autonome nell'àmbito dei compiti e delle funzioni che esse svolgono relativamente alle tematiche dell'art. 1, comma 1, anche attraverso la realizzazione di attività, programmi e progetti da esse affidati;

e) promuove, svolge e realizza le attività previste nel Programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

f) collabora con organismi internazionali e istituzioni comunitarie;

g) realizza specifici progetti ed iniziative sperimentali nazionali a carattere innovativo ed esemplare;

h) cura la valorizzazione, la diffusione ed il trasferimento dei risultati delle proprie attività, comprese quelle realizzate con le collaborazioni di cui al comma 3;

i) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210;

l) svolge attività di ricerca statistica, in quanto facente parte, ai sensi del decreto del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali del 31 marzo 1990, del Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui all'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in conformità alla legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

2. Per le finalità e compiti di cui ai commi precedenti, l'ISFOL, secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni e società con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, anche con partecipazione maggioritaria.

3. L'Istituto può istituire sedi operative sul territorio nazionale per fornire, per il tempo necessario, un supporto alle regioni, province autonome ed enti locali. A questo scopo può istituire una sede decentrata in una località delle regioni dell'obiettivo 1 del fondo sociale e una nelle regioni dell'obiettivo 2. L'istituto può altresì istituire un proprio ufficio presso l'Unione europea per favorire l'integrazione delle proprie attività con quelle svolte a livello comunitario.

Art. 3.

Organizzazione e funzionamento

1. L'ISFOL provvede a disciplinare con propri regolamenti:

a) l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture;

b) l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga, ove necessario, al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, ed al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

c) la dotazione organica e, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il personale.

2. I regolamenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e politiche sociali che può formulare rilievi motivati entro quarantacinque giorni dalla loro ricezione. I regolamenti di cui al comma 1, lettera *c)* sono approvati dal Ministero del lavoro e politiche sociali con il concerto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Trascorsi i termini i suindicati i regolamenti diventano esecutivi.

3. Sono altresì sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i documenti di programmazione adottati sulla base degli indirizzi forniti annualmente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

Piano triennale

1. L'Istituto predispone un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea e delle esigenze di coordinamento con le attività di supporto e assistenza tecnica svolte dall'Istituto.

2. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono adottati con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore sentito il comitato di consulenza scientifica, e approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro quarantacinque giorni dalla loro ricezione, decorsi i quali, senza osservazioni, diventano esecutivi. Il piano è trasmesso altresì al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica per l'esame degli aspetti relativi al fabbisogno di personale nel ciclo di programmazione e l'acquisizione del nulla osta ai fini dell'approvazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 5.

Gli organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'ISFOL:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato di consulenza scientifica;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il compenso del presidente, nonché gli emolumenti e i gettoni dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

Presidente

1. Il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le commissioni parlamentari, dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sentito il direttore generale, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, disponendone la convocazione;

b) sovrintende all'andamento dell'Istituto, assicurandone l'unità d'indirizzo;

c) sovrintende ai rapporti istituzionali;

d) sottopone al Consiglio di Amministrazione, su proposta del direttore generale, l'individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire ed i programmi da realizzare, le dotazioni organiche e il documento di programmazione triennale dei fabbisogni;

e) assicura al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la necessaria collaborazione nell'azione di vigilanza ministeriale, trasmettendo le determinazioni soggette ad approvazione;

f) assicura il costante raccordo tra le funzioni esercitate rispettivamente dal Consiglio di amministrazione e dal direttore generale.

3. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il Comitato di partenariato sociale e istituzionale. Provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio di amministrazione; esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto del criterio di distinzione tra indirizzo ed attività di gestione.

4. Il presidente, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, può delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio di amministrazione designato quale vicepresidente.

5. Su specifici àmbiti di attività dell'Istituto coerenti con i compiti di cui all'art. 2, il presidente può, qualora necessario, costituire comitati di indirizzo aventi funzioni consultive e di proposta. Nella costituzione di detti comitati rileva il principio della rappresentanza del partenariato sociale ed istituzionale.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e programmazione, è convocato dal presidente di norma una volta al mese. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale. Il consiglio di amministrazione in particolare provvede a:

a) individuare e definire su proposta del Presidente, gli obiettivi da perseguire ed i programmi da realizzare, adottando le direttive di carattere generale per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, definendo il fabbisogno finanziario;

b) deliberare il piano triennale di attività e i relativi aggiornamenti, i bilanci di previsione e le relative note di variazione, i conti consuntivi e le relazioni sulle attività di cui all'art. 12;

c) le proposte di modifiche statutarie e i regolamenti previsti all'art. 3 a maggioranza semplice;

d) nominare il direttore generale e i responsabili dei dipartimenti area di cui all'art. 10;

e) definire, nel rispetto dei criteri indicati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le linee fondamentali di organizzazione e individua gli obiettivi della direzione generale, tenuto conto di quanto previsto dal piano triennale;

f) verificare la rispondenza dei risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione rispetto agli indirizzi impartiti degli indirizzi forniti, avvalendosi delle risultanze delle attività di controllo svolte dall'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

g) nominare l'Organismo indipendente di valutazione.

2. Il consiglio dura in carica quattro anni e, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è composto dal presidente e da quattro membri di comprovata esperienza scientifica e professionale nei settori di attività dell'ente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui due designati dallo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, due della Conferenza dei presidenti delle regioni provenienti dagli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto, e uno del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il voto del presidente nel caso di parità vale doppio.

Art. 8.

Comitato di consulenza scientifica

1. Il comitato di consulenza scientifica è nominato, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri, dei quali uno eletto dai ricercatori e dai tecnologi dell'Istituto nel loro ambito secondo modalità da definire in sede di regolamento di organizzazione e funzionamento e due scelti tra professori universitari, ricercatori, tecnologi, esperti - anche stranieri - di comprovata qualificazione scientifica, tutti competenti nei settori di ricerca dell'Istituto.

2. I membri del comitato di consulenza scientifica durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

3. Il comitato esercita le seguenti funzioni:

a) formula al direttore il parere sul piano triennale e l'aggiornamento annuale dei piani di ricerca;

b) esprime parere obbligatorio e non vincolante sui programmi proposti dal direttore;

c) svolge attività consultiva e istruttoria su richiesta del consiglio di amministrazione e del direttore generale.

4. Nella prima seduta il comitato nomina, nel suo ambito, un coordinatore e adotta un regolamento per lo svolgimento della propria attività.

5. Il funzionamento del Comitato di consulenza scientifica non comporta oneri a carico del bilancio dell'ISFOL.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto. I membri del collegio sono nominati tra persone in possesso di specifica professionalità.

2. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni ed è nominato dal Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali. È composto da un presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da due membri effettivi, designati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, e da un supplente designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali cui non è corrisposto alcun emolumento e che subentra nelle funzioni in caso di morte, rinunzia o decadenza dei revisori titolari.

Art. 10.

Ordinamento dell'Istituto

1. L'ordinamento dell'ISFOL prevede l'integrazione della gestione e delle responsabilità tra attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica e attività amministrative, ed è così strutturato:

a) due dipartimenti necessari al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, articolati nei seguenti àmbiti di competenza:

sistemi formativi;

mercato del lavoro e delle politiche sociali.

I dipartimenti si articolano in strutture finalizzate allo svolgimento di attività tra loro omogenee;

b) uffici dirigenziali per la gestione delle risorse umane, della comunicazione, delle risorse finanziarie e tecniche, programmazione e controllo di gestione dell'ente in numero non superiore a cinque.

2. L'Organismo indipendente di valutazione della performance esercita in piena autonomia le attività di cui al comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed esercita le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è nominato dal consiglio di amministrazione, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. È istituito, secondo criteri e modalità stabiliti dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, un apposito Comitato incaricato della valutazione dei risultati dell'attività scientifica complessiva dell'ente con procedure trasparenti ed esiti pubblici anche nel rispetto dell'art. 11 del decreto legislativo n. 150/2009. La composizione e le specifiche attività del Comitato saranno definite nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*.

4. In coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di sussidiarietà e di dialogo sociale, è istituito un Comitato che, in rappresentanza del partenariato sociale ed istituzionale e senza oneri a carico del bilancio dell'ISFOL, svolge funzioni consultive sulle attività dell'Istituto in tema di politiche del lavoro, della formazione e di inclusione sociale. La composizione e le principali specifiche attività dovranno essere riprese nel regolamento di organizzazione.

5. La gestione finanziaria dell'Istituto è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 11.

Attività di gestione

1. Il direttore generale costituisce ufficio dirigenziale di livello generale ed è destinatario delle direttive emanate dal presidente e dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale è responsabile del coordinamento delle attività tecnico scientifiche e di gestione amministrativa dell'Istituto. A tal fine, sovrintende all'attività dei dipartimenti e di tutti gli uffici dirigenziali e ne cura l'organizzazione, assicurando il coordinamento tecnico scientifico, operativo e amministrativo di tutte le articolazioni dell'ente in attuazione degli atti di indirizzo, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dal presidente e dal consiglio di amministrazione; partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo. Il direttore generale adotta gli atti relativi all'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici di livello dirigenziale, assicura le attività di organizzazione del personale, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio salvo quelli esercitati dai responsabili dei dipartimenti. Esercita i poteri di acquisizione delle entrate dell'Istituto. È scelto tra esperti di elevata qualificazione professionale, anche tra personale estraneo alla pubblica amministrazione, in tal caso il rapporto di lavoro è regolato con contratto a termine di diritto privato. Se dipendente pubblico è collocato fuori ruolo senza assegni. Dura in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta.

3. I responsabili dei dipartimenti di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)* costituiscono uffici dirigenziali di livello generale, sono preposti al coordinamento di attività tra loro omogenee e sono responsabili della relativa gestione operativa e amministrativa ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono scelti tra dirigenti amministrativi o dirigenti di ricerca nonché tra estranei alla pubblica amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Il presidente organizza riunioni periodiche con il direttore generale e i responsabili dei dipartimenti per garantire la collegialità e l'integrazione tra ruoli, funzioni e attività.

Art. 12.

Bilanci, relazioni e controlli

1. Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio di previsione entro il 31 ottobre dell'anno precedente al quale si riferisce e il conto consuntivo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio e il conto consuntivo, redatti a norma dei regolamenti di cui all'art. 3, sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

Art. 13.

Risorse finanziarie

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) da un contributo ordinario annuo per il funzionamento e le attività di istituto, di cui al piano triennale di cui all'art. 11, a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) contributi dell'INPS e dell'INAIL finalizzato allo svolgimento delle attività di ricerca dell'ISFOL nel settore delle politiche sociali;

c) da eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

d) da eventuali assegnazioni e contributi da parte dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, o da parte di enti pubblici;

e) convenzioni con soggetti pubblici e privati;

f) da ogni altra eventuale entrata connessa alle proprie attività.

2. Il contributo degli enti di cui alla lettera *b)* è determinato, entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 10 febbraio 1961, n. 66.

Art. 14.

Patrimonio e norme processuali

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili e immobili di qualunque specie che per lasciti, donazioni, acquisti e in qualsiasi altro modo, pervengano all'Istituto.

2. In caso di scioglimento dell'Istituto il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad enti aventi analoghe finalità.

3. L'ISFOL può avvalersi della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Incompatibilità

1. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione e del comitato di consulenza scientifica non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello comunitario, nazionale e regionale, nonché di membro della giunta regionale, di presidente o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o assessore nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione non possono inoltre essere amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività e programmi dell'Istituto.

Art. 16.

Norme transitorie e finali

1. Il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto decadono con la nomina dei nuovi organi cui si provvede entro i successivi sessanta giorni e, durante tale periodo, svolgono le funzioni di ordinaria amministrazione.

2. Nel caso di gravi e reiterate inadempienze relative ai piani di attività il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dichiara decaduti gli organi e nomina un commissario straordinario con i poteri previsti per il presidente e il consiglio di amministrazione per la durata massima di dodici mesi, a pena di scioglimento dell'Istituto.

3. Lo statuto dell'ISFOL, approvato, integrato e modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, è abrogato a far data dalla entrata in vigore del presente statuto.

4. Eventuali successive modifiche allo statuto sono apportate con la stessa modalità procedurale seguita per l'adozione del presente statuto.

5. Entro tre mesi dall'insediamento dei nuovi organi l'ISFOL sono adottati, in coerenza con le disposizione del presente statuto, il regolamento di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

11A04396

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011.

Modalità, limiti e tempi di applicazione del Codice dell'amministrazione digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 2, comma 6, ultimo periodo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto legislativo n. 235 del 2010, secondo il quale «tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni» con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti «le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni» del Codice alla «Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché all'Amministrazione economico-finanziaria»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Verificata , ai sensi del citato art. 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 82 del 2005, la parziale compatibilità delle norme del Codice dell'amministrazione digitale con le esigenze derivanti dalla natura delle particolari funzioni istituzionali attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta l'esigenza di dare applicazione al citato art. 2, comma 6, ultimo periodo, riservando ad uno o più ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione circa le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione di specifiche norme del Codice dell'amministrazione digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, a seguito di apposito monitoraggio e verifica, risultino non compatibili con il particolare assetto organizzativo e con le funzioni istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito «Codice dell'amministrazione digitale», introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione del Codice dell'amministrazione digitale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Codice dell'amministrazione digitale, le disposizioni del medesimo Codice non si applicano alle attività ed alle funzioni di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri riferite, direttamente o indirettamente, agli atti di alta amministrazione, alla sicurezza nazionale od eseguibili con speciali misure di sicurezza ed individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Limiti di applicazione di talune disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale

1. Gli articoli 15, comma 2-*ter*, 17, 54, comma 2-*quater*, e 58 del Codice dell'amministrazione digitale, come modificati dagli articoli 11, 12, 37 e 41 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, nonché l'art. 57, comma 5, del medesimo decreto n. 235 del 2010, si applicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 5-*bis*, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale sono individuate specifiche modalità di applicazione della disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 5-*bis* alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Attuazione di talune disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale mediante il decreto previsto dall'art. 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per l'attuazione dei titoli secondo e terzo dello stesso decreto legislativo, sono stabiliti le modalità e i limiti di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle disposizioni previste dai seguenti articoli del Codice dell'amministrazione digitale:

a) art. 12, commi 1-*bis* e 1-*ter*, come modificati dall'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

b) art. 54, comma 1-*bis*, terzo periodo, come modificato dall'art. 37 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

c) art. 57, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 39 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

d) art. 57-*bis*, comma 3, secondo periodo.

Art. 4.

Applicabilità del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 e ferma restando la disposizione di cui all'art. 57, comma 20, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, tutte le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal citato decreto legislativo n. 235 del 2005, si applicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 348.

11A04367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2011.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 12 gennaio 2011, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2011 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 5 del 28 gennaio 2011, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 23-*bis* (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Di-

sposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 23-*bis* (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2011, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedì 13 giugno 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

11A04206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2011.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 12 gennaio 2011, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2011 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 5 del 28 gennaio 2011, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale di norme, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo», e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione parziale dei seguenti testi normativi, recanti disposizioni in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare:

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», limitatamente alle seguenti parti:

art. 7, comma 1, lettera d: «*d)* realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare; »;

legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», limitatamente alle seguenti parti:

art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: «della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,»;

art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: «Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.»;

art. 25, comma 2, lettera *c)*, limitatamente alle parole: «, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali»;

art. 25, comma 2, lettera *d)*, limitatamente alle parole: «che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare»;

art. 25, comma 2, lettera *g)*, limitatamente alle parole: «la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per»;

art. 25, comma 2, lettera *g)*, limitatamente alla particella «per» che segue le parole «dei rifiuti radioattivi o»;

art. 25, comma 2, lettera *i)*: «*i)* previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci armi dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOC-SE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;»;

art. 25, comma 2, lettera *l)*, limitatamente alle parole: «gli oneri relativi ai»;

art. 25, comma 2, lettera *l)*, limitatamente alle parole: «a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere»;

art. 25, comma 2, lettera *n)*: «*n)* previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il "decommissioning";»;

art. 25, comma 2, lettera *o)*, limitatamente alla virgola che segue le parole «per le popolazioni»;

art. 25, comma 2, lettera *o)*, limitatamente alle parale: «, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti»;

art. 25, comma 2, lettera *q)*: «*q)* previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.»;

art. 25, comma 3: «Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»;

art. 25, comma 4: «4. Al comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "fonti energetiche rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", energia nucleare prodotta sul territorio nazionale".»;

art. 26;

art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: «gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,»;

art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: «sia da impianti di produzione di elettricità sia»;

art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: «costruzione, l'esercizio e la»;

art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: «nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e»;

art. 29, comma 5, lettera *c)*, limitatamente alle parole: «sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,»;

art. 29, comma 5, lettera *e)*, limitatamente alle parole: «del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,»;

art. 29, comma 5, lettera *g)*, limitatamente alle parole: «, diffidare i titolari delle autorizzazioni»;

art. 29, comma 5, lettera *g)*, limitatamente alle parole: «da parte dei medesimi soggetti»;

art. 29, comma 5, lettera *g)*, limitatamente alle parole: «di cui alle autorizzazioni»;

art. 29, comma 5, lettera *g)*, limitatamente alla parola: «medesime»;

art. 29, comma 5, lettera *h)*: «*h)* l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;»;

art. 29, comma 5, lettera *i)*, limitatamente alle parole: «all'esercizio o»;

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo», all'art. 133, comma 1, lettera *o)*, limitatamente alle parole «ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare»;

decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di

impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99», limitatamente alle seguenti parti:

il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: «della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,»;

il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: «e campagne informative al pubblico»;

art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: «della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,»;

art. 1, comma 1, lettera *a)*: «*a)* le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, nonché per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;»; art. 1, comma 1, lettera *b)*: «*b)* il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;»;

art. 1, comma 1, lettera *c)*: «*c)* le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera *a)*, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;»;

art. 1, comma 1, lettera *d)*, limitatamente alle parole: «e future»;

art. 1, comma 1, lettera *g)*: «*g)* un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare";»;

art. 1, comma 1, lettera *h)*: «*h)* le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.»;

art. 2, comma 1, lettera *b)*: «*b)* "area idonea" è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneità all'insediamento di impianti nucleari;»;

art. 2, comma 1, lettera *c)*: «*c)* "sito" è la porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari;»;

art. 2, comma 1, lettera *e)*: «*e)* "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all'impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;»;

art. 2, comma 1, lettera *f)*: «*f)* "operatore" è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l'interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;»;

art. 2, comma 1, lettera *i)*, limitatamente alle parole: «dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti»;

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare»;

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,»;

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica,»;

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione»;

art. 3, comma 2: «2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»;

art. 3, comma 3, lettera *a)*: «*a)* l'affidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;»;

art. 3, comma 3, lettera *b)*: «*b)* i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;»;

art. 3, comma 3, lettera *c)*: «*c)* gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;»;

art. 3, comma 3, lettera *d)*: «*d)* il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;»;

art. 3, comma 3, lettera *e)*: «*e)* il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;»;

art. 3, comma 3, lettera *f)*: «*f)* gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;»;

art. 3, comma 3, lettera *g)*, limitatamente alle parole: «impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli»;

art. 3, comma 3, lettera *h)*: «*h)* i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;»;

art. 3, comma 3, lettera *i)*: «*i)* la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare;»;

art. 3, comma 3, lettera *l)*: «1) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.»;

l'intero Titolo II, rubricato «Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti», contenente gli articoli da 4 a 24;

art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: «della disattivazione»;

art. 26, comma 1, lettera *d)*, limitatamente alle parole: «riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'art. 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed»;

art. 26, comma 1, lettera *d)*, limitatamente alle parole: «, calcolate ai sensi dell'art. 29 del presente decreto legislativo»;

art. 26, comma 1, lettera *e)*, limitatamente alle parole: «, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti»;

art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: «e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 9»;

art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: «, comma 2»;

art. 27 comma 10, limitatamente alle parole: «Si applica quanto previsto dall'art. 12»;

art. 29;

art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: «riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti»;

art. 30, comma 2: «2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto, del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all'art. 23, comma 4.»;

art. 30, comma 3: «3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'art. 7-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.»;

l'intero Titolo IV, rubricato «Campagna di informazione», contenente gli articoli 31 e 32;

art. 33;

art. 34;

art. 35, comma 1: «1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: *a)* art. 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; *b)* articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2011, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedì 13 giugno 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

11A04207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2011.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 12 gennaio 2011, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2011 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 5 del 28 gennaio 2011, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza»;

Vista l'ordinanza dell'Ufficio Centrale per il *referendum* presso la Corte Suprema di Cassazione del l° febbraio 2011, depositata in segreteria il 2 febbraio 2011, con la quale, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 39

della citata legge n. 332 del 1970 - come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 16-17 maggio 1978 - è stato ritenuto che il predetto *referendum*, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 13-25 gennaio 2011, pur a fronte della caducazione parziale per dichiarata illegittimità costituzionale di alcune norme e degli interventi additivi e interpretativi su altre norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, debba essere comunque effettuato sulla normativa risultante e che il relativo quesito referendario debba solo essere riformulato, nei sensi di cui al dispositivo del presente decreto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dell'art. 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza», quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 13-25 gennaio 2011 della Corte costituzionale.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2011, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedì 13 giugno 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

11A04208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2011.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 12 gennaio 2011, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2011 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 5 del 28 gennaio 2011, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della norma, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito, del comma I dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011 ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione del comma 1 dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», limitatamente alla seguente parte: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2011, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedì 13 giugno 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

11A04209

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 marzo 2011.

Modifica della tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 relativa all'innalzamento della classe antincendio dell'aeroporto di Lampedusa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e, in particolare, l'art. 26 che disciplina il soccorso in ambito aeroportuale;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, recante «Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco» e la relativa tabella A, riportante la classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi;

Visto il comma 6-*quater*, dell'art. 1, del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

Visto il comma 6 del richiamato art. 26, del decreto legislativo 139/2006, secondo il quale fino all'emanazione dei regolamenti di individuazione degli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale in cui il Corpo nazionale svolge direttamente i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno, datato 16 agosto 1990, con il quale la classificazione dell'aeroporto di Lampedusa, ai fini del servizio antincendio, veniva elevata dalla quinta classe antincendio aeroportuale (5ª categoria ICAO) alla quarta classe antincendio aeroportuale (6ª categoria ICAO);

Vista la nota n. 120122, del 10 gennaio 2005, dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Dipartimento Sicurezza, Area Infrastrutture Aeroportuali, Servizio Operatività -, con la quale l'aeroporto di Lampedusa è stato individuato nella terza classe antincendio (7ª categoria ICAO);

Preso atto che le dotazioni antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dislocate sull'aeroporto di Lampedusa, risultano adeguate alla terza classe antincendio (7ª categoria ICAO);

Decreta:

Art. 1.

Innalzamento della classe antincendio dell'aeroporto di Lampedusa

1. Ai fini del servizio antincendio aeroportuale, l'aeroporto di Lampedusa è elevato alla terza classe antincendio (7ª categoria ICAO), conseguentemente alla tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella III classe sono inserite le parole «Lampedusa» e nella IV classe le parole «Lampedusa» sono eliminate.

Roma, 16 marzo 2011

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

11A04320

DECRETO 16 marzo 2011.

Modifica della tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 relativa all'innalzamento della classe antincendio dell'aeroporto di Pantelleria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e, in particolare, l'art. 26 che disciplina il soccorso in ambito aeroportuale;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, recante «Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco» e la relativa tabella A, riportante la classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi;

Visto il comma 6-*quater*, dell'art. 1, del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

Visto il comma 6 del richiamato art. 26, del decreto legislativo 139/2006, secondo il quale fino all'emanazione dei regolamenti di individuazione degli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale in cui il Corpo nazionale svolge direttamente i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi, continuano ad applicarsi, per

quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno, datato 16 agosto 1990, con il quale la classificazione dell'aeroporto di Pantelleria, ai fini del servizio antincendio, veniva elevata dalla quinta classe antincendio aeroportuale (5ª categoria ICAO) alla quarta classe antincendio aeroportuale (6ª categoria ICAO);

Vista la nota n. 120122, del 10 gennaio 2005, dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Dipartimento Sicurezza, Area Infrastrutture Aeroportuali, Servizio Operatività -, con la quale l'aeroporto di Pantelleria è stato individuato nella terza classe antincendio (7ª categoria ICAO);

Preso atto che le dotazioni antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dislocate sull'aeroporto di Pantelleria, risultano adeguate alla terza classe antincendio (7ª categoria ICAO);

Decreta:

Art. 1.

Innalzamento della classe antincendio dell'aeroporto di Pantelleria

1. Ai fini del servizio antincendio aeroportuale, l'aeroporto di Pantelleria è elevato alla terza classe antincendio (7ª categoria ICAO), conseguentemente alla tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella III classe sono inserite le parole «Pantelleria» e nella IV classe le parole «Pantelleria» sono eliminate.

Roma, 16 marzo 2011

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

11A04321

DECRETO 18 marzo 2011.

Scioglimento dell'assemblea dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, in Portoferraio e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che l'assemblea dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, con sede in Portoferraio (Livorno), non è riuscita a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2010, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale al fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, con sede in Portoferraio (Livorno), è sciolta.

Art. 2.

Il dottor Girolamo Roberto Bonfissuto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, alla giunta ed all'assemblea.

Dato a Roma, addì 18 marzo 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

L'assemblea dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, con sede in Portoferraio (Livorno) si è dimostrata incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2010.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Livorno, con provvedimento del 12 luglio 2010, nominava un commissario per la predisposizione dello schema di bilancio di previsione per l'anno 2010, in sostituzione dell'organo inadempiente.

Con il medesimo atto, altresì, veniva diffidata l'assemblea a deliberare, entro il termine di dieci giorni a decorrere dalla data di deposito dello schema di bilancio predisposto dal commissario ad acta.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto, con decreto del 12 agosto 2010, ha nominato, ai sensi della normativa vigente, un commissario prefettizio che approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione in data 24 agosto 2010.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Livorno ha proposto lo scioglimento dell'assemblea dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano disponendone, con provvedimento del 18 febbraio 2011, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

L'ente versa, inoltre, in una situazione di paralisi per effetto delle dimissioni presentate nel tempo dalla maggioranza dei consiglieri, dal presidente e da tutti i membri della giunta.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che la predetta assemblea non è riuscita a provvedere all'adempimento in questione, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, con sede in Portoferraio (Livorno),

ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Girolamo Roberto Bonfissuto.

Roma, 10 marzo 2011

Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali
PANSA

11A04125

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 2011.

Decadenza della convenzione di concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, stipulata con la società B.P. Point S.r.l., in Domodossola.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto direttoriale n. 2006/7902/GIOCHI/UDdel 21 marzo 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse del bingo e delle lotterie;

Visti gli articoli 4, 5 e 6 del citato decreto che disciplinano il conto di gioco ed il suo utilizzo e, in particolare, l'art. 5, comma 3, che prevede che il titolare di sistema è tenuto a controllare i conti di gioco e ad effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS eventuali violazioni delle norme vigenti;

Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto in questione che prevede che «Su richiesta di AAMS e con le modalità da essa definite, il titolare di sistema fornisce ad AAMS stessa, per ciascun punto di commercializzazione, i dati relativi all'ubicazione del locale nel quale sarà esercitata l'attività di commercializzazione, gli altri elementi necessari ad identificare in modo univoco il suddetto locale e gli incaricati delle attività, nonché eventuali altre informazioni richieste da AAMS»;

Visto l'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto che stabilisce «il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di liquidazione di vincite e di rimborsi presso i punti di commercializzazione», secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 12, comma 3, del decreto in esame che ha previsto che «Le concessioni e le autorizzazioni alla raccolta di giochi, rilasciate da AAMS ovvero dai suoi concessionari, sono soggette alla sospensione od alla decadenza od alla revoca, da parte di AAMS o da parte del concessionario che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, anche su richiesta di AAMS, qualora siano violate le disposizioni di cui all'art. 9 del presente decreto»;

Vista la Convenzione di concessione n. 3501 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi, sottoscritta dalla società B.P. Point S.r.l., Via Galletti, 69-71 Domodossola (Verbania);

Visto l'articolo 17, comma 2, lettera *c)* della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese «nel caso di violazioni delle norme vigenti che disciplinano la scommesse a quota fissa ivi compreso il mancato rispetto della normativa vigente da parte dei soggetti terzi incaricati dal concessionario per lo svolgimento di servizi connessi alla raccolta delle scommesse telematiche»;

Visto l'art. 13, comma 1, della citata convenzione il quale prevede che «il concessionario è tenuto a prestare le garanzie, di cui ai commi seguenti, in forma di cauzione, in numerario od in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche o istituti di credito»;

Visto il comma 3, del sopra citato articolo il quale stabilisce che: "Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia …. é causa di decadenza della concessione";

Considerato che il concessionario B.P. Point S.r.l. ha presentato ad AAMS la fideiussione di € 303.346,69, rilasciata in data 26 marzo 2009 dalla Banca Popolare di Garanzia, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione;

Considerato che con decreto del 16 dicembre 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze ha posto in liquidazione coatta amministrativa la suddetta Banca;

Considerato che, con nota Prot. n. 2010/42364/Giochi/SCO del 15 novembre 2010, è stato richiesto alla B.P. Point S.r.l. di presentare in sostituzione della fideiussione in questione una nuova fideiussione rilasciata da un Istituto Bancario, non sottoposto a procedura fallimentare od in liquidazione coatta amministrativa, adeguandone l'importo ad € 397.912,90;

Considerato che con la citata nota del 15 novembre 2010 è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione;

Considerato che codesto concessionario non ha provveduto a presentare nuova fideiussione così come richiestogli con la nota del 15 novembre 2010;

Atteso inoltre che a seguito di attività di ispezione presso punti di commercializzazione, espletata in data 7 settembre 2010 da parte della Questura di Avellino – Commissariato P.S. di Lauro congiuntamente all'Ufficio Regionale della Campania ed in data 22 settembre 2010 dal Nucleo di Polizia Tributaria della GdF di Roma congiuntamente all'Ufficio Regionale del Lazio, è stato riscontrato un utilizzo non conforme ai vigenti dettami normativi del conto di gioco a distanza da parte dei citati punti di commercializzazione facenti capo al concessionario in questione;

Vista la nota Prot. n. 2010/44622/giochi/Sco del 30 novembre 2010 con la quale sono stati contestati i comportamenti irregolari riscontrati nelle citate attività di ispezione presso i punti di commercializzazione collegati alla B.P. Point S.r.l.;

Vista la nota del 24 dicembre 2010 inviata dal sopra citato concessionario in replica alle richieste di memorie esplicative da parte dell'AAMS, con la quale si puntualizza che la società in questione ha provveduto a risolvere i rapporti di collaborazione con i punti di commercializzazione per violazione dei disposti in materia di raccolta di gioco e che «pur avendo posto in essere un'attenta e peculiare attività di vigilanza sui propri affiliati ….non ha la possibilità di verificare quotidianamente le attività effettivamente svolte dai propri punti di commercializzazione»;

Considerato che le memorie presentate dal concessionario fanno riferimento a generiche enunciazioni non suffragate da un concreto e particolareggiato piano operativo di controllo e vigilanza sull'operato dei punti di commercializzazione affiliati al concessionario medesimo;

Considerato che con la citata nota del 30 novembre 2010 è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 ed integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato articolo 17, comma 2, lettera *c)*;

Considerato che, sempre con la citata nota del 30 novembre 2010, in via cautelare è stata disposta la disattivazione del collegamento con il totalizzatore nazionale della raccolta delle scommesse a distanza, attesa la reiterazione di tali comportamenti irregolari presso la rete di codesto concessionario;

Vista la decisione n. 2841/2010 con la quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto, tra l'altro, ad AAMS un vincolo istituzionale teso al rispetto delle finalità di cura concreta degli interessi e fini pubblici, e il potere di perseguire un interesse pubblico primario consistente nella lotta alle forme illegali di gioco;

Ritenuto che le inadempienze relative all'operato dei suddetti punti di commercializzazione si sono verificate in modo reiterato e che, conseguentemente, la mancata vigilanza da parte della B.P.Point s.r.l. assume connotati di particolare gravità;

Ritenuta inoltre di particolare gravità l'inadempienza relativa alla mancate sostituzione della fideiussione;

Dispone:

per i motivi indicati in premessa, la decadenza della convenzione di concessione n. 3501 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, stipulata con la società B.P. Point S.r.l., con sede legale in Via Galletti, 69-71 Domodossola (Verbania) 28845.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A04559

DECRETO 18 marzo 2011.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria istantanea «Tris e vinci».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Vistol'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

È indetta, dal 4 aprile 2011, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Tris e vinci».

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 1,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 52.800.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 52.800.000 biglietti ammonta ad € 32.109.000,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 52.800.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
22	10.000,00
110	1.000,00
440	500,00
880	100,00
1.100	50,00
8.800	25,00
44.000	20,00
660.000	10,00
1.408.000	5,00
4.400.000	2,00
7.876.000	1,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. Se nell'area di gioco si trovano tre importi uguali posizionati in linea orizzontale, verticale o diagonale, si vince quell'importo.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio:

il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita;

il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 marzo 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 191.

11A04597

DECRETO 25 marzo 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003,ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221 recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 marzo 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 31.431 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 2011 (come integrato dal decreto in data 8 marzo 2011), con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, di cui al decreto del 24 gennaio 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal decreto 24 gennaio 2011, come integrato con il decreto dell'8 marzo 2011, entrambi citati.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 marzo 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 24 gennaio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 24 gennaio 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 24 gennaio 2011, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 marzo 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 marzo 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 16 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 24 gennaio 2011. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 marzo 2011.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 24 gennaio 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A04352

DETERMINAZIONE 23 marzo 2011.

Circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa. (Determinazione n. 2011/1609).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Vista la direttiva del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

Visto il Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circo-

lazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che con determinazione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante;

Visti i commi 1 e 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, concernente attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, in base ai quali con determinazioni del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa in regime sospensivo nonché il contenuto dei documenti cartacei previsti dall'art. 6, commi 5 e seguenti, del testo unico n. 504 del 1995 per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, concernente modalità e adempimenti per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo con la scorta del documento amministrativo elettronico;

Considerato che occorre procedere all'adozione delle determinazioni previste dalle sopraindicate disposizioni tenendo presente che è necessario avvalersi del sistema informatizzato istituito con decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 e realizzato per lo Stato italiano dall'Agenzia delle dogane, e che occorre disciplinare le modalità di circolazione dei prodotti di cui all'art. 39-*bis*, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo, che, per ragioni di semplificazione degli adempimenti degli operatori nazionali, è opportuno che trovino applicazione alla circolazione di detti prodotti che abbia luogo interamente nel territorio nazionale;

Sentito il Comando generale della Guardia di finanza che ha espresso il proprio parere con nota del 30 dicembre 2010, prot. n. 0391220/10 e con nota del 2 febbraio 2011, prot. n. 0030457/11;

Adotta la seguente determinazione

Art. 1.

Circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa

1. La circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-*bis*, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, ha luogo con l'osservanza delle modalità e degli adempimenti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, ad eccezione del comma 16 dell'art. 3 e del comma 2 dell'art. 6.

2. Le comunicazioni previste dagli articoli 3, 4 e 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, concernenti i tabacchi lavorati sono effettuate ai competenti Uffici regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Per la circolazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 4, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale:

a) oltre ai dati di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, è indicato per ciascuna marca di tabacchi lavorati oggetto della spedizione il relativo codice di commercializzazione attribuito dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della iscrizione dei prodotti nella tariffa di vendita;

b) qualora intervengano variazioni nelle informazioni relative al trasporto che lo speditore deve comunicare ai sensi dell'art. 3 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, lo stesso speditore deve provvedere ad inoltrare al sistema informatizzato le nuove informazioni ed a comunicarle al trasportatore il quale, prima di dare inizio al trasporto o di proseguirlo, se già cominciato, deve annotarle sulla copia stampata dell'e-AD, ovvero sul documento recante l'indicazione dell'ARC. Tali documenti, nel caso in cui le nuove informazioni riguardino anche l'identità del trasportatore successivo, sono consegnati a detto nuovo soggetto dal trasportatore precedente.

4. La circolazione intracomunitaria in regime sospensivo dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-*bis*, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, ha luogo con la scorta di un documento commerciale, che costituisce titolo giustificativo per l'assunzione in carico dei prodotti da parte dei depositi fiscali destinatari nazionali.

5. Alla circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati di cui al comma 4, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, si applicano, oltre che le disposizioni di cui la comma 3, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2.

Adempimenti contabili

1. Nel registro di carico scarico di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui all'art. 1 del decreto direttoriale 2 agosto 2000, è annotato giornalmente, per ciascun e-AD e per ciascun documento previsto dalla procedura di riserva di cui all'art. 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, il numero di riferimento locale.

2. Copia dei documenti previsti dalla procedura di riserva di cui all'art. 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, é trasmessa al competente Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, unitamente alla comunicazione di cui all'allegato 1 alla determinazione stessa.

3. I documenti previsti dalla procedura di riserva di cui all'art. 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, sono custoditi a corredo del registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. I documenti previsti dalla procedura di riserva di cui all'art. 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, sono emessi utilizzando modelli sui quali è apposto preventivamente il bollo a secco del competente Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. A tal fine il depositario autorizzato inoltra apposita istanza e trasmette i modelli cartacei su ciascuno dei quali sono già riportati la denominazione del depositario, il codice di accisa del deposito fiscale, e un numero progressivo che indichi univocamente ciascuno dei modelli, senza ripetizioni per ciascun depositario. L'istanza deve contenere l'indicazione dei numeri iniziale e finale identificativi dei modelli.

Art. 3.

Decorrenza

1. La presente determinazione si applica a decorrere dal giorno feriale successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 3, lettera *b)*, dell'art. 1, applicate a decorrere dalla data fissata con successiva determinazione.

2. È consentito ai depositi fiscali nazionali applicare le disposizioni di cui ai commi 3, lettera *a)* e 5 dell'art. 1, a decorrere dal 1° giugno 2011.

La presente determinazione sarà sottoposta alla registrazione della Corte dei conti e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 23 marzo 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 234.

11A04509

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 marzo 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Italy Airlines S.p.A. (Decreto n. 58231).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 9 febbraio 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Italy Airlines SPA, nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 3 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 55 lavoratori dalla società di cui trattasi;

Vista l'istanza con la quale la società Italia Tour Airlines SPA ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il I semestre dal 3 febbraio 2011 al 2 agosto 2011, in favore di 55 lavoratori - n. 10 assistenti di terra e n. 45 piloti e assistenti di volo- dipendenti della sedi di Roma;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 3 febbraio 2011 al 2 agosto 2011, in favore di 55 lavoratori - n. 10 assistenti di terra e n. 45 piloti e assistenti di volo-dipendenti dalla società Italy Airlines SPA, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 9 febbraio 2011, in favore di 55 lavoratori - n. 10 assistenti di terra e n. 45 piloti e assistenti di volo-dipendenti della società Italy Airlines SPA, unità in Roma, per il periodo dal 3 febbraio 2011 al 2 agosto 2011.

Matricola INPS: 2303731201 (n. 10 assistenti di terra).

Matricola INPS: 2303755344 (n. 45 piloti e assistenti di volo).

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società Italy Airlines SPA è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2011

Il Ministro: SACCONI

11A04546

DECRETO 24 marzo 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società British Airways PLC. (Decreto n. 58232).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 27 luglio 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società British Airways PLC, nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° agosto 2009, in favore di un numero massimo di 91 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi nelle sedi di: Bologna, Pisa, Firenze, Fiumicino (Roma), Roma, Milano, Segrate (Milano), Fermo (Varese), Napoli, Caselle di Sommacampagna (Verona) e Tessera (Verona);

Visto il decreto n. 51636 del 30 aprile 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 91 lavoratori dipendenti della società British Airways PLC, unità in Bologna, Pisa, Firenze, Fiumicino (Roma), Roma, Milano, Segrate (Milano), Fermo (Varese), Napoli, Caselle di Sommacampagna (Verona) e Tessera (Verona), per il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010 (II semestre);

Visto il decreto n. 55045 del 2 novembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore in favore di 4 lavoratori dipendenti dalle sedi di: Roma, Milano, Napoli, Caselle di Sommacampagna (Verona) per il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 gennaio 2011 (III semestre);

Vista l'istanza con la quale la società British Airways PLC, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° febbraio 2011 al 31 luglio 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti dalle sedi di: Roma, Napoli, Verona;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 2 febbraio 2011 al 31 luglio 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti dalla società British Airways PLC, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 27 luglio 2009, in favore di 4 lavoratori dipendenti della società British Airways PLC, unità in Roma, Napoli, Verona, per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 luglio 2011.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2011

Il Ministro: SACCONI

11A04547

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 marzo 2011.

Modifiche al decreto 30 ottobre 2007 concernente gli obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale reca disposizioni tributarie particolari in materia di scambi intracomunitari;

Visto l'art. 53 del citato decreto-legge n. 331 del 1993, in forza del quale i pubblici uffici che procedono all'immatricolazione cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, tra l'altro, per il reperimento degli elementi utili al controllo sul corretto assolvimento degli obblighi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prescrive che i soggetti di imposta comunichino al Dipartimento dei trasporti terrestri i dati relativi all'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo;

Visto l'art. 1, comma 379, della medesima legge n. 311 del 2004, il quale stabilisce che i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui al comma 378 sono definiti con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri (ora Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti) e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale prescrive che: «Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolto in occasione della prima cessione interna»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dello «Sportello telematico dell'automobilista»;

Visto il decreto dirigenziale 30 ottobre 2007 adottato dal capo del Dipartimento dei trasporti terrestri di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale ha abrogato il previgente decreto dirigenziale 8 giugno 2005

ed ha stabilito nuove disposizioni relative agli obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria;

Ritenuto di dover adeguare i contenuti del citato decreto dirigenziale 30 ottobre 2007 per finalità di contrasto alle frodi fiscali nel settore del commercio degli autoveicoli di provenienza intracomunitaria;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2 del decreto dirigenziale 30 ottobre 2007, adottato dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono apportate le seguenti modifiche:

ai comma 1 e 3, lettere *c)*, dopo le parole «veicolo nuovo od usato» sono aggiunte le seguenti «, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero;».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° aprile 2011.

Roma, 29 marzo 2011

Il capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: FUMERO

Il direttore dell'Agenzia delle entrate: BEFERA

11A04596

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 21 marzo 2011.

Rettifica della determinazione 18 dicembre 2009 recante «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale "Nplate" (romiplostim). (Determinazione/C n. 325/2009)». (Determinazione n. 2150/2011)

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione/C n. 325/2009 del 18 dicembre 2009, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale NPLATE pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 2010 – supplemento ordinario n. 7 - serie generale n. 6;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica

all'Art. 2 (classificazione ai fini della rimborsabilità) nelle condizioni negoziali si intenda aggiunto:

Tetto di spesa di Euro 7,5 milioni Ex Factory della specialità. In caso di sfondamento, ripiano tramite payback.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria farmaci orfani, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: RASI

11A04195

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 marzo 2010.

Consultazione pubblica sulle procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHZ per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHZ. (Deliberazione n. 127/11/CONS)

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 23 marzo 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, S.O. n. 154, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 recante il Codice delle Comunicazioni elettroniche, di seguito «Codice», pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 dicembre 2010 n. 220 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 2010 n. 297, in particolare l'art. 1, commi 8-13;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 21 novembre 2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 2008, e successive modificazioni, da ultimo con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2010;

Vista la propria delibera n. 3/11/CONS dell'11 gennaio 2011 recante «Determinazioni in materia di dividendo digitale in attuazione della legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2011;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la propria delibera n. 541/08/CONS del 17 settembre 2008, recante «Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle bande di frequenze a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 2002, n. 235;

Vista la propria delibera n. 559/08/CONS del 24 settembre 2008, recante «Consultazione pubblica sull'utilizzo della banda di frequenze a 2.6 GHz per sistemi di comunicazione elettronica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2002, n. 244;

Visti i risultati della predetta consultazione pubblica;

Vista la Direttiva n. 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 sugli apparati di telecomunicazioni radio e terminali ed il mutuo riconoscimento della loro conformità («direttiva R&TTE»);

Viste le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), n. 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), n. 2002/21/CE («direttiva quadro») e successive modificazioni, n. 2002/22/CE («direttiva servizio universale»), pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, legge n. 108;

Vista la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 n. 2009/114/EC dal titolo "Amending Council Directive 87/372/EEC on the frequency bands to be reserved for the coordinated introduction of public pan-European cellular digital land-based mobile communications in the Community", pubblicata nell'Official Journal of the European Union del 20 ottobre 2009, legge n. 274/25;

Vista la Decisione della Commissione europea del 13 giugno 2008 n. 2008/477/EC dal titolo "Harmonisation of the 2500-2690 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community", pubblicata nell'Official Journal of the European Union del 24 giugno 2008, legge n. 163/37;

Vista la Decisione della Commissione europea del 16 ottobre 2009 n. 2009/766/EC dal titolo "Harmonisation of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community", pubblicata nell'Official Journal of the European Union del 20 ottobre 2009, legge n. 274/32;

Vista la Decisione della Commissione europea del 6 maggio 2010 n. 2010/267/EU dal titolo "Harmonised technical conditions of use in the 790-862 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the European Union", pubblicata nell'Official Journal of the European Union dell'11 maggio 2010, legge n. 117/95;

Vista la Decisione dell'ECC (Electronic Communications Committee) della CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) n. ECC/DEC/(06)01 del 24 marzo 2006 dal titolo "Harmonised utilisation of spectrum operating within the bands 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz and 2110-2170 MHz";

Visto il Rapporto dell'ECC n. ECC Report 96 dal titolo "Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands" del marzo 2007;

Visto il Rapporto della CEPT del 21 dicembre 2007 come rivisto il 30 ottobre 2008 n. CEPT Report 19 dal titolo "Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate to develop least restrictive technical conditions for frequency bands addressed in the context of Wapecs";

Visto il Rapporto della CEPT del 26 giugno 2009 n. CEPT Report 29 dal titolo "Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate on technical considerations regarding harmonisation options for the digital dividend in the European Union on guideline on cross border coordination issues between mobile services in one country and broadcasting services in another country";

Visto il Rapporto dell'ECC n. ECC Report 131 del gennaio 2009 dal titolo "Derivation of a block edge mask (BEM) for terminal stations in the 2.6 GHz frequency band (2500-2690 MHz)";

Vista la Decisione dell'ECC n. ECC/DEC/(09)03 del 30 ottobre 2009 dal titolo "Harmonised conditions for mobile/fixed communications networks (FCN) operating in the band 790-862 MHz";

Visto il Rapporto della CEPT del 30 ottobre 2009 n. CEPT Report 30 dal titolo "Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate on the

identification of common and minimal (least restrictive) technical conditions for 790-862 MHz for the digital dividend in the European Union";

Visto il Rapporto della CEPT del 30 ottobre 2009 n. CEPT Report 31 dal titolo "Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate on technical considerations regarding harmonisation options for the digital dividend in the European Union on frequency (channelling) arrangements for the 790-862 MHz band";

Visto il Rapporto della CEPT del 12 novembre 2010 n. CEPT Report 40 dal titolo "Report from CEPT to the European Commission in response to Task 2 of the Mandate to CEPT on the 900/1800 MHz bands on compatibility study for LTE and WiMAX operating within the bands 880-915 MHz / 925-960 MHz and 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz (900/1800 MHz bands)";

Visto il Rapporto della CEPT del 12 novembre 2010 n. CEPT Report 41 dal titolo "Report from CEPT to the European Commission in response to Task 2 of the Mandate to CEPT on the 900/1800 MHz bands on compatibility between LTE and WiMAX operating within the bands 880-915 MHz / 925-960 MHz and 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz (900/1800 MHz bands) and systems operating in adjacent bands";

Visto il Rapporto della CEPT del 12 novembre 2010 n. CEPT Report 42 dal titolo "Report from CEPT to the European Commission in response to Task 3 of the Mandate to CEPT on the 900/1800 MHz bands on compatibility between UMTS and existing and planned aeronautical systems above 960 MHz";

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni - prot. Autorità n. 0004202 del 27 gennaio 2011, con cui si forniscono indicazioni circa le risorse frequenziali disponibili da parte dei sistemi terrestri in grado di fornire servizi mobili di comunicazione elettronica;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, prot. Autorità n. 0012385 del 15 marzo 2011, contenente una bozza di decreto ministeriale di modifica al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze per l'acquisizione del relativo parere;

Ritenuto necessario per l'Autorità, ai sensi dell'art. 29 del Codice, e come disposto all'art. 1, comma 1, della delibera n. 3/11/CONS, procedere ad una consultazione pubblica intesa ad acquisire elementi di informazione e documentazione in ordine alla assegnazione ed utilizzazione delle bande disponibili a 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per lo sviluppo dei sistemi pubblici commerciali terrestri di comunicazione elettronica, ivi inclusi i sistemi mobili avanzati (IMT-2000/IMT-ADV) o tecnologie equivalenti e compatibili secondo la normativa applicabile, anche ai fini della verifica della necessità di limitare l'accesso alle bande in argomento, nonché sull'adeguamento della regolamentazione nelle altre bande già assegnate utilizzate per sistemi di comunicazioni mobili a 900, 1800 e 2100 MHz, anche ai fini di consentire gli sviluppi tecnologici e garantire condizioni di effettiva concorrenza;

Visto il documento per la consultazione proposto dal Direttore della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica;

Udita la relazione dei Commissari cons. Nicola D'Angelo e prof. Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili a 800, 1800, 2000 e 2600 MHz da parte dei sistemi pubblici commerciali terrestri di comunicazione elettronica via radio, nonché sulle norme ai fini dell'adeguamento della regolamentazione per le frequenze già assegnate a 900, 1800 e 2100 MHz, ivi inclusa la possibilità del refarming per la banda a 1800 MHz.

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione, contenente gli elementi di interesse dell'Autorità e la proposta di provvedimento sul tema in esame, sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Roma, via Isonzo 21/b.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati A e B, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed integralmente nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 23 marzo 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

11A04319

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica relativa all'estratto di determinazione V&A.PC/II/6 del 18 gennaio 2011 concernente il medicinale « Zomacton».

Nel comunicato concernente: «Estratto di determinazione V&A.PC/II/6 del 18 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 2011

ove si legge:

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0016/02,04/II/040

leggasi:

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0016/02/II/040».

11A04122

Proroga dello smaltimento delle scorte relativo al medicinale «Azyter»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 372 del 7 marzo 2011

Specialità medicinale: AZYTER.

Titolare AIC: LABORATORIES THEA.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale AZYTER: A.I.C. n. 038231015/M - «15 mg/g, collirio, soluzione in contenitore monodose» 6 contenitori Ldpe da 0,25 g, possono essere dispensati per ulteriori novanta giorni a partire dal 19 marzo 2011 data di scadenza dei trenta giorni previsti dal provvedimento di proroga smaltimento socrteV&A.PC n. 368 del 14 febbraio 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04123

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Amphocil»

Con la determinazione n. aRM - 24/2011-2947 del 14 marzo 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta THREE RIVERS FARMACEUTICALS LTD l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: AMPHOCIL;

Confezione: 029443025;

Descrizione: «50 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini;

Medicinale: AMPHOCIL;

Confezione: 029443037;

Descrizione: «100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

Medicinale: AMPHOCIL;

Confezione: 029443049;

Descrizione: «100 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini;

Medicinale: AMPHOCIL;

Confezione: 029443013;

Descrizione: «50 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

11A04126

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1953/2010 del 28 dicembre 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risedronato Germed».

Nell'estratto della determinazione n. 1953/2010 del 28 dicembre 2010 relativa al medicinale per uso umano RISEDRONATO GERMED pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del serie generale n. 8 – supplemento ordinario n. 10 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Confezione: 35 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 040181099/M (in base 10), 16B7CC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 79;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 15,86;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 29,75.

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 040181024/M (in base 10), 16B790 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 79;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,97;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 26,19;

Leggasi:

Confezione: 35 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 040181099/M (in base 10), 16B7CC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 79;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,11;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,83.

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 040181024/M (in base 10), 16B790 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 79;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,98;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,84;

Si intenda aggiunto:

Confezione: 30 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

AIC n. 040181051/M (in base 10), 16B79V (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

11A04196

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi pincipi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
A02BC05	Esomeprazolo	14 unità 20 mg - Uso orale 14 unità 40 mg - Uso orale

Nuove confezioni di riferimento che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
L04AA06	Micofenolato Mofetile	50 unità 500 mg - Uso orale

11A04197

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Magyar Szürkemarha Hús»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 83 del 17 marzo 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dall'Ungheria, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Carni fresche (e frattaglie) - «Magyar Szürkemarha Hús».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A04124

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 marzo 2011 e al DPCM in data 28 marzo 2011.

Il titolo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 recante: «Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della Gioventù», riportato nel sommario e alla pagina 10 della *Gazzetta Ufficiale* – serie generale- n. 74 del 31 marzo 2011, è sostituito dal seguente: «Ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 recante: «Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della difesa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 74 del 31 marzo 2011, la parte della Tabella 1, riportata alla pagina 5, deve intendersi soppressa e, conseguentemente, la Tabella riportata alla pagina 6 assume la denominazione : «Tabella 1»;

In calce al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011 recante «Ulteriore proroga di termini relativa al Dipartimento della funzione pubblica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale- n. 74 del 31 marzo 2011, alla pagina 34, seconda colonna, nella parte riportante le firme, dove è scritto:

«p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri BERLUSCONI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione BRUNETTA»,

leggasi:

«p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione BRUNETTA».

11A045799

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-077) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00